



*Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria*

**Al Dirigente Scolastico  
 dell' I.T.T.S. " Alessandro Volta"  
 Via Assisana, 40/E – Loc. Piscille –  
 PERUGIA**

**Via PEC**

**E p.c. All' USP di Perugia  
 Dott.ssa Iunti Antonella**

**Alla Ragioneria dello Stato  
 Dott.ssa Ricci Paola**

**Oggetto: Riscontro richiesta di parere in merito ad aspettativa senza assegni art. 18, comma 3, CCNL**

Con riferimento alla Sua richiesta pari oggetto, per quanto di competenza, sentito anche l'USP di Perugia, si rappresenta quanto segue.

Si premette che con riferimento alla questione della concessione dell'aspettativa di cui trattasi non risultano interpretazioni ufficiali, tuttavia, tenuto conto del caso di specie, appare ragionevole ritenere che se prima o contestualmente alla effettiva presa di servizio il dipendente presenta richiesta scritta di aspettativa ai sensi dell'art. 18 comma 3, il dirigente scolastico possa concederla.

Si ritiene possa giungersi alla riferita conclusione in quanto il rapporto di lavoro, almeno per quanto riguarda gli aspetti giuridici, deve intendersi concluso al momento dell'accettazione in data 09/09/2014 da parte del sig. Freddo della proposta prot. n. 11470/C1C di assunzione con contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 01/09/2014 ed economica 01/09/2015 (**All. 1**), cui ha fatto seguito la stipula del contratto prot. n. 12968 del 13/10/2014 (**All. 2**).

In proposito nel citato contratto si precisa che l'interessato dovrà assumere servizio il 01/09/2015 presso la sede definitiva assegnata attraverso le operazioni di mobilità e che in tali casi sarà fissata dall'amministrazione una nuova data per stipulare apposita integrazione contrattuale avente esclusivo riferimento all'assunzione in servizio.

E' stato osservato che l'aspettativa in questione è senza retribuzione e che, in un ottica di interpretazione più favorevole al lavoratore (visto che per quanto ci risulta non ci sono circolari o note interpretative di segno contrario) può avere durata inferiore all'anno scolastico. Il tenore letterale della norma, che fa riferimento esclusivo ad "un anno scolastico", è da

intendere ad un determinato anno scolastico e non ad un periodo massimo di durata comprensivo della sommatoria di più mesi fino alla concorrenza di un anno. Anche L'ARAN, nell'orientamento applicativo del 14 dicembre 2011, ha precisato che per l'art. 18, comma 3, il periodo è circoscritto ad un anno scolastico.

Resta inteso che con la presente nota si rende meramente un parere, ferma l'esclusività della competenza del Dirigente Scolastico nella determinazione finale da assumere rispetto alla richiesta del docente e salva l'eventuale difforme posizione degli organi di controllo.

Il Dirigente

Domenico Petruzzo

*Firma autografa sostituita a  
mezzo stampa, ai sensi dell'art.  
3, comma 2 del D.Lgs. n.  
39/1993*